



Venezia, 28-11-2016

nr. ordine 550

Prot. nr. 96

Al Sindaco Luigi Brugnarò

**e per conoscenza**

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Sospensione del lavoratore della Fondazione Teatro LA FENICE dopo il “te speto fora” del Sindaco - INTERROGAZIONE ai sensi dell’art. 7 del Reg. C.C.

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

### Visti

1. gli artt. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
2. gli artt. 3 e 37 della Costituzione e gli artt. 15 e 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, Statuto dei lavoratori;
3. i numerosi altri provvedimenti legislativi con i quali il legislatore nazionale ha disciplinato la materia del divieto di discriminazioni nei luoghi di lavoro (Legge 9 dicembre 1977 n. 903, Legge 10 aprile 1991 n. 125, il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità”, il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico in materia di immigrazione”, il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 215 in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, il D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ecc.);

### premessò che

4. il Codice etico della Fondazione Lirica Teatro La Fenice stabilisce, alla Sezione 1 “Relazioni con dipendenti e collaboratori” del capitolo 2, che *“in applicazione dei principi del rispetto e della tutela dei diritti umani Fondazione Teatro La Fenice svolge la propria attività mantenendo con i collaboratori, ed in particolare con i dipendenti, rapporti basati sulla lealtà, trasparenza e rispetto reciproci, senza praticare alcuna discriminazione, impegnandosi ad offrire a tutti i dipendenti le medesime opportunità di lavoro e opportunità di crescita professionale e di sviluppo di carriera basato su criteri di merito...”*;

### considerato che

5. il giorno 23 novembre si è svolto presso l’Auditorium della Città Metropolitana, in via Forte Marghera a Mestre, un confronto pubblico alla presenza di studenti e professori provenienti dall’intera provincia nonché alla Sua presenza, quale Presidente del nuovo ente;
6. durante il dibattito, iniziato con circa un’ora di ritardo, Lei è stata posta una domanda da parte di un giovane studente alla quale Lei non ha accennato alcuna risposta concreta ma ha anzi invitato, con fare minaccioso, il giovane a seguirla fuori dalla sala. Le espressioni da Lei utilizzate peraltro (*“ne parliamo fuori, vieni” “vieni fuori” “andiamo fuori”*), ricordano molto il *“te speto fora”* nostrano e lasciano presagire che, forse, non si voleva fornire alcuna replica alle domande poste ma piuttosto attaccare lo studente per le dure contestazioni politiche espresse dallo stesso, durante una manifestazione svoltasi qualche giorno prima contro di Lei e il Premier Matteo Renzi;
7. l’episodio ha fatto il giro dei mass-media locali e nazionali gettando, ovviamente, discredito sull’intero Comune e i suoi abitanti, da Lei rappresentati in tal modo;

### considerato inoltre che

8. il giovane studente, assunto agli onori della cronaca, oltre a frequentare l’università, lavora da quasi due anni presso la Fondazione Lirica “Teatro La Fenice” come maschera, con contratto di lavoro a tempo determinato a chiamata (o intermittente), con scadenza a luglio 2017;
9. egli finora non è mai stato destinatario di provvedimenti disciplinari e lavorava abitualmente per una media di 8-10 serate al mese, analogamente alle altre 75 maschere assunte con la stessa tipologia contrattuale;
10. venerdì scorso, i lavoratori adibiti a tali mansioni hanno ricevuto attorno alle 15:00 una prima e-mail con gli orari ed i

turni del mese di dicembre ma tre ore dopo ne hanno ricevuta un'altra che cancellava la precedente programmazione. Curiosamente però, nella prima tabella, il lavoratore compariva con le sue usuali giornate di lavoro mentre nella seconda il suo nome era scomparso;

**11.** rispetto alla cancellazione di cui sopra, sembra che al lavoratore non sia stata data alcuna motivazione precisa quest'oggi e che comunque la decisione sia imputabile direttamente al Sovrintendente Cristiano Chiarot;

**premessi e considerato tutto quanto sopra,  
si chiede:**

- 1.** di spiegare se e quando, in qualità di Presidente della Fondazione Lirica, è venuto a conoscenza dei fatti qui descritti;
- 2.** di verificare e spiegare quali siano le ragioni in forza delle quali il giovane lavoratore è stato sospeso dalla sua normale attività lavorativa;
- 3.** di testimoniare, alla luce della sua pluriennale attività imprenditoriale, la conoscenza della normativa italiana in materia di discriminazioni sui luoghi di lavoro e, conseguentemente, sollecitare l'immediata revoca, per nullità ex art. 15 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, di qualsivoglia atto vessatorio perpetrato nei confronti del sopra ricordato lavoratore;
- 4.** di valutare seriamente, alla luce di quanto qui descritto, l'applicazione di misure disciplinari nei confronti del Direttore del Personale della Fondazione, nonché l'opportunità di richiedere al Ministro dei Beni Culturali la pronta revoca del Sovrintendente in carica e infine l'esercizio di un'azione di responsabilità civile per il risarcimento del danno d'immagine recato, inevitabilmente, allo stesso Teatro Lirico.

**Davide Scano**